N. 0054778

04/08/2015



### PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Senato della Repubblica (di seguito denominato "Senato") con sede in Roma, codice fiscale 80442720589, nella persona del Presidente,

е

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato "CNR") ente di diritto pubblico, con sede in Roma, piazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale 80054330586, nella persona del Presidente Prof. Luigi NICOLAIS,

# premesso che

Il Senato della Repubblica, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ha la necessità di avvalersi di competenze tecnico scientifiche nei seguenti settori:

- a) Scienze umane e sociali Patrimonio Culturale, nonché in materia di crescita economica sostenibile, sviluppo e impresa; politiche internazionali, europee e nazionali, con specifico interesse a quelle in materia di Scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente, Scienze bio-Agroalimentari, Scienze biomediche, Scienze chimiche e tecnologie dei materiali, Scienze fisiche e tecnologie della materia, Ingegneria - ICT e tecnologia per l'energia e trasporti.
- b) aspetti tecnologici e scientifici che assumono rilievo nella definizione della legislazione nazionale anche di derivazione europea.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un Ente pubblico nazionale di ricerca di carattere interdisciplinare istituito con regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2895, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 comma 6 della Costituzione, come disciplinata dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n.168, dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213;

Il CNR ha un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale (art. 9 comma 2 d.lgs. n.213/2009) e il "compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati" (art. 2 d.lgs. n.127/2003);

Il CNR opera attraverso sette dipartimenti nazionali con funzioni di programmazione, coordinamento e controllo di una rete scientifica composta da 102 Istituti con sedi su tutto il territorio nazionale così denominati: 1) Scienze umane e sociali - patrimonio culturale; 2) Scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente; 3) Scienze bio-agroalimentari; 4) Scienze biomediche; 5) Scienze chimiche e tecnologie dei materiali; 6) Scienze fisiche e tecnologie della materia; 7) Ingegneria - ICT e tecnologia per l'energia e trasporti;

In particolare tra gli Istituti coordinati dal Dipartimento Scienze umane e sociali – patrimonio culturale l'Istituto di Studi Giuridici Internazionali, l'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini", l'Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile e l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica, per i settori in cui operano possono costituire nell'immediato un canale efficace di collaborazione istituzionale;



Il CNR svolge la sua attività sulla base di piani di attività coerenti con gli indirizzi e le priorità strategiche definite nella politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica inquadrata nella dimensione europea e internazionale secondo le procedure definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, dall'articolo 16 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127 e dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213;

Il CNR ha al suo interno competenze ampie e diversificate, inoltre intrattiene sistematicamente rapporti di collaborazione scientifica con Università e soggetti pubblici e privati con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarità;

Il CNR ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto ha il compito "di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle Amministrazioni pubbliche";

Il CNR ai sensi dell'articolo 19 comma 1, lettera a) del proprio Statuto può "stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali";

#### Visto

l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

l'articolo 2 dello Statuto del CNR concernente gli scopi istituzionali in base al quale il CNR, quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al governo e alle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 26 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR concernente i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR e soggetti pubblici e privati;

#### Considerato che

il CNR dispone di adeguate esperienze e competenze utili;

il Senato e il CNR hanno rappresentato la volontà di collaborare;

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue:

# Art. 1

## (Premesse)

1. Il contenuto delle premesse, al pari delle considerazioni che precedono, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

### Art. 2

## (Oggetto)

- 1. Con la sottoscrizione del seguente Protocollo d'Intesa, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione sistematica finalizzato a:
  - a) condurre in collaborazione ricerche e approfondimenti in settori correlati alle politiche legislative internazionali, europee e nazionali;
  - b) fornire supporto tecnico scientifico alle attività istituzionali del Senato, anche mediante l'impiego di ricercatori;
  - c) creare, valorizzare e condividere conoscenze finalizzate al supporto alle procedure parlamentari legislative e non legislative, nonché alle iniziative istituzionali di particolare importanza.

### Art. 3

## (Gestione del protocollo d'intesa)

- 1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa si istituisce un Comitato di coordinamento che avrà i seguenti compiti:
  - a) individuare le strategie di collaborazione e i settori prioritari per lo sviluppo di soluzioni innovative per la Pubblica Amministrazione;
  - b) proporre eventuali convenzioni operative attuative del presente protocollo di intesa ai sensi del successivo articolo 6:
  - c) controllare l'avanzamento dei programmi di ricerca e/o innovazione previsti dalle convenzioni operative di cui all'articolo 6.
- 2. Il Comitato di coordinamento è costituito dal Segretario generale del Senato o da un suo delegato con funzioni di presidente del Comitato, dal Direttore generale del CNR, da un rappresentante dell'Amministrazione del Senato con funzioni di coordinamento operativo e da un ricercatore del CNR stabilmente dedicato all'attuazione del Protocollo assegnato ai sensi dell'articolo 4 comma 1. Quest'ultimo designato dal Presidente del CNR acquisito un *nulla osta* sulla persona da parte del Senato.
- 3. Ciascuna Parte potrà sostituire i propri rappresentati del Comitato con le procedure indicate; ciascuna parte darà tempestiva comunicazione all'altra di tale sostituzione.
- 4. Il Comitato di coordinamento si può avvalere del supporto anche di dipendenti o consulenti del Senato e del CNR aventi specifiche competenze necessarie nell'ambito delle tematiche e dei programmi di ricerca in base a quanto stabilito ai sensi degli articoli 5 e 6.

#### Art.4

## (Personale)

1. Ai fini della realizzazione delle attività previste dal presente protocollo il CNR si impegna ad assegnare temporaneamente una unità di personale con il profilo di ricercatore al Comitato di coordinamento con sede di servizio presso il Senato.

2. Il personale assegnato mantiene il trattamento normativo ed economico del CNR che corrisponderà, con oneri a suo carico, il trattamento economico costituito dalle voci fisse

stipendiali della retribuzione complessiva mensile ed i trattamenti accessori, fissi e continuativi, previsti dai vigenti CCNL.

- 3. Il Senato potrà stabilire, in relazione alle funzioni attribuite al personale di cui al comma 2, ulteriori emolumenti aggiuntivi corrisposti direttamente e a suo carico. In tal caso il Senato si impegna a provvedere agli adempimenti di legge.
- 4. Le parti si riservano di coinvolgere ulteriori unità di personale di volta in volta con modalità e condizioni indicate nelle convenzioni di cui all'articolo 6.
- 5. L'attività svolta e le responsabilità assolte durante l'assegnazione costituiranno obiettivi elementi per la valutazione della carriera professionale del personale interessato, ma non potranno divenire motivo per pretendere dal CNR automatici avanzamenti di carriera.

### Art.5

# (Obblighi delle parti)

- 1. Il Senato della Repubblica si impegna a rendere disponibili per le attività del Comitato di indirizzo strategico le risorse anche strumentali e umane necessarie facendosi carico, per le unità di ricerca che operano in base al presente protocollo o alle convenzioni operative di cui all'articolo 6 presso le sedi del Senato, di ogni adempimento relativo al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 2. Il CNR, al fine di contribuire alle attività previste dall'articolo 2 in relazione all'operatività del Comitato di cui all'articolo 4, mette a disposizione un contributo annuo da definire in relazione alle attività da svolgere e agli adempimenti di cui al comma 1, fermi restando eventuali ulteriori impegni assunti per le attività stabilite con le convenzioni di cui all'articolo 6.

## Art. 6

# (Convenzioni operative)

1. Le Parti disciplinano attraverso intese o, in alternativa, specifiche Convenzioni Operative le modalità, i metodi e le risorse per l'attuazione del presente accordo e delle singole iniziative da esso derivanti.

### Art. 7

# (Proprietà dei risultati derivanti dalle Convenzioni Operative)

- 1. Ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, su quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo e messo a disposizione per l'attuazione delle Convenzioni Operative derivanti dal presente Protocollo d'Intesa.
- 2. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa e delle Convenzioni Operative da esso derivanti saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca e/o innovazione.
- 3. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche

e e

À

amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Protocollo d'Intesa e alle Convenzioni Operative, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati - che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo d'Intesa.

### Art. 8

### (Durata)

1. Decorso un triennio dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo di intesa, le Parti ne verificano l'applicazione e la funzionalità complessiva al fine di procedere alle eventuali iniziative di revisione.

### Art. 9

### (Recesso)

- 1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo d'Intesa in qualsiasi momento, previa comunicazione da inviare all'altra parte con un preavviso di tre mesi per posta elettronica certificata indirizzato alla casella istituzionale della parte destinataria.
- 2. La Parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare all'altra se intende recedere anche dalle convenzioni operative in corso.

### Art. 10

## (Riservatezza)

- 1. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa.
- 2. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

### Art. 11

# (Pubblicità)

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, ciascuna delle parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.

## Art. 12

### (Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di

dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati fomiti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

- 2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
- 3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

### Art. 13

# (Foro competente)

1. Per quanto non rimesso all'autodichia del Senato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo sono riservate al foro di Roma.

Roma. 3 1 LUG. 2015

Senato della Repubblica

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente